

## CENTRI PER L'IMPIEGO – INFORMAZIONI PER L'ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO ORDINARIO DI PERSONE ITALIANE E STRANIERE IN ESECUZIONE PENA

### **Requisiti per l'iscrizione al collocamento ordinario:**

- Avere l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro
- essere **domiciliati** nello stesso ambito territoriale in cui si trova il Centro per l'Impiego competente

### **Documenti da presentare sono:**

- codice fiscale
- documento di riconoscimento

### **Altri documenti:**

- domanda di iscrizione redatta su modulo predisposto dal Centro per l'Impiego
- titolo di studio (autocertificazione o fotocopia)
- attestati di eventuali CFP riconosciuti dalla regione (originale e fotocopia)
- certificato di residenza o attestato di domicilio

### **Problematiche emerse:**

L'esecuzione della pena non comporta come effetto accessorio né la cancellazione dalle liste di collocamento, né l'impossibilità di iscriversi. Una normativa che prevedesse il contrario sarebbe da considerarsi incostituzionale per violazione dell'art. 27 della Costituzione che sancisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. La condanna penale in particolare, prevede alcuni effetti accessori (si pensi alla limitazione riguardante l'elettorato passivo) che sono elencati tassativamente dal codice penale all'art. 19, il quale non fa nessun riferimento alla normativa sul collocamento. Se ne deve dedurre che la Pubblica Amministrazione non può porre alcuna limitazione o aggravare la procedura per l'iscrizione al collocamento, sia esso ordinario o obbligatorio, ai soggetti in esecuzione pena che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Tutte le circolari e le norme di seguito illustrate, prevedendo particolari modalità per l'iscrizione al collocamento per categorie di soggetti come detenuti, semiliberi e persone in affidamento in prova ai servizi sociali, non solo non derogano a questo principio ma al contrario sono da intendersi come normative speciali che tendono a semplificare l'accesso al collocamento per soggetti in esecuzione pena.

### **I documenti di riconoscimento:**

E' definito documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati. Il tesserino rilasciato dal Ministero della Giustizia ai detenuti, è dunque un documento di riconoscimento.

### **Residenza:**

I detenuti ristretti presso gli Istituti di Pena possono ottenere la residenza presso l'Istituto dove sono ristretti.

I detenuti in regime di semilibertà eleggono residenza presso la sezione Semiliberi, e possono ottenere un documento di riconoscimento presso l'anagrafe del Comune.

I detenuti in affidamento possono eleggere la propria residenza presso l'indirizzo dove sono domiciliati come affidati, presso la casa comunale (da capire con il CSSA ed il Comune).

### ***Normativa specifica relativa all'iscrizione al collocamento ordinario:***

### ***Normativa specifica relativa all'iscrizione dei detenuti e dei soggetti in esecuzione penale:***

La legge n. 56 del 1997 prevede una procedura speciale per garantire che i soggetti ristretti in carcere, essendo impossibilitati a recarsi di persona presso i Centri per l'Impiego, possano farlo tramite la direzione del carcere in cui sono detenuti. Il **comma 2 dell'art. 19 della legge 28/2/1997 n. 56** stabilisce che *"I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi nelle liste di collocamento e, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell'internato, la direzione dell'istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o di internamento."* Inoltre, *"3. Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale."* [...] **5.** Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti o internati che si iscrivono alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione."

In applicazione della legge 56/1997, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/r: "Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26/7/2002 n. 32 in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione" detta alcune norme finalizzate a favorire l'accesso dei detenuti al mercato del lavoro. In particolare l'**Art. 30**, intitolato **"disposizioni particolari per i detenuti e gli internati"**, recita:

*1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati.*

*2. I servizi per l'impiego, che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedono alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della scheda professionale, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.*

*3. Si applicano le disposizioni generali in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione di cui al presente regolamento.*

*4. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per l'impiego ove hanno domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione.*

## **Cittadini stranieri in esecuzione penale**

Diversa la situazione dei soggetti stranieri in esecuzione penale. Non essendo prevista dal nostro ordinamento, fatta eccezione per i detenuti in attesa di giudizio, il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno per chi è costretto a rimanere in Italia per eseguire una pena, diverse circolari del Ministero di Grazie e Giustizia hanno chiarito che il provvedimento di condanna, per i detenuti, e l'ordinanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione, per i soggetti in esecuzione penale esterna, costituiscono titolo per la permanenza regolare sul territorio.

La lettera circolare del Ministero di Grazia e Giustizia prot. 547671/10 del 12.04.1999, stabilisce infatti: *"...il permesso di soggiorno, per i detenuti e per gli internati extracomunitari avviati al lavoro extramurario in misura alternativa o ammessi al lavoro all'esterno, non è necessario, attesa appunto la condizione di detenzione..."*. Condizione di detenzione che può essere attestata mediante il rilascio di apposito certificato di detenzione da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Con la circolare del Ministero dell'Interno 2.12.2000 n°300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV, è stato inoltre chiarito che *"...in riguardo alla posizione di soggiorno dei cittadini stranieri detenuti ammessi alle misure alternative previste dalla legge, quali la possibilità di svolgere attività*

*lavorativa all'esterno del carcere si rappresenta che la normativa vigente non prevede il rilascio del permesso di soggiorno ad hoc per detti soggetti. In queste circostanze non si reputa possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di Giustizia né ad altro titolo, ben potendo l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza costituire ex se un'autorizzazione a permanere nel territorio nazionale...".*

Queste due circolari sanciscono dunque l'equipollenza dello stato di detenzione e dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che concede la misura alternativa con il possesso del permesso di soggiorno. Ai fini dell'iscrizione al collocamento il cittadino straniero in esecuzione pena dovrà produrre, oltre al certificato di residenza e documento d'identità, il certificato attestante lo stato di detenzione, se recluso, o l'ordinanza del magistrato che dispone la misura alternativa alla detenzione, se semilibero o affidato.

La Circolare 15 marzo 1993, n. 27/93 del Ministero del lavoro aveva già stabilito che gli stranieri "sprovvisi di permesso di soggiorno sono, comunque, tassativamente obbligati in forza di una decisione giurisdizionale, a permanere sul territorio Italiano e a svolgere attività lavorativa in alternativa alla pena detentiva, in forza di una ordinanza del Tribunale di sorveglianza o di un provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno" possono essere avviati al lavoro sulla base della citata ordinanza del magistrato di sorveglianza che dispone l'affidamento in prova ai servizi sociali o la semi-libertà.

La stessa circolare per facilitare la procedura di avviamento al lavoro per soggetti in esecuzione pena stranieri e privi di permesso di soggiorno prevede che " gli Uffici provinciali del lavoro, su presentazione del provvedimento relative alla effettuazione di attività lavorativa subordinata all'esterno dell'istituto penitenziario da parte di detenuti extracomunitari, rilasceranno un apposito atto di avviamento al lavoro presso il datore di lavoro indicato nel citato provvedimento (i cui estremi saranno riportati nell'atto di avviamento stesso) prescindendo della iscrizione nelle liste di collocamento, dal possesso del permesso di soggiorno e dall'accertamento di indisponibilità;"

La stessa circolare precisa poi che l'ordinanza del giudice che dispone l'affidamento o la semi-libertà costituisce titolo per l'avviamento al lavoro e l'iscrizione al collocamento solo per il periodo di durata della misura alternativa alla detenzione indicato nello stesso provvedimento: "il predetto documento autorizzativo dovrà avere validità limitata al tipo di attività lavorativa e al periodo indicati nel provvedimento e non costituirà, in relazione alla sua specificità ad eccezionalità, titolo valido per la iscrizione nelle liste di collocamento alla cessazione del rapporto per il quale è stato concesso". Ne consegue che l'iscrizione al collocamento dello straniero in esecuzione penale esterna privo di permesso di soggiorno potrà durare solo per il tempo stabilito per l'esecuzione della pena, a meno che non venga emesso un nuovo provvedimento che disponga l'esecuzione di una nuova pena.